



GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
Via Fieschi 15, 16121 Genova
Email gruppo.partitodemocratico@regione.liguria.it
Tel 0105485637-5649



Prot.XII/2026/421 lg

Genova, 9 giugno 2026

Al Signor Presidente dell'Assemblea
Legislativa della Liguria

SEDE

MOZIONE

Oggetto: sull'autorizzazione al funzionamento per le strutture di accoglienza per migranti adulti

IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Premesso che

- Regione Liguria disciplina l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali principalmente attraverso la legge regionale 9/2017 "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private" e definisce i requisiti delle strutture nel Manuale di autorizzazione di cui alle DRG 944/2018 e 387/23;
- ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della suddetta legge regionale l'autorizzazione per apertura ovvero ampliamento, riduzione, trasformazione o trasferimento delle strutture è rilasciata dal Comune competente per territorio dopo aver ottenuto il parere favorevole di Alisa (oggi Azienda Liguria Salute) che, mediante un'istruttoria tecnica, verifica la ricevibilità della domanda e il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi come previsti dal "Manuale" per la tipologia di riferimento;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno (DM 18 novembre 2019 "Modalità di accesso degli enti locali al finanziamento del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi)");

Preso atto che gli enti locali rappresentano un anello fondamentale per l'accoglienza e l'integrazione dei minori non accompagnati e dei migranti adulti in particolari condizione di vulnerabilità, dal momento che attivano, all'interno del sistema SAI, già Siproimi e prima ancora Sprar, importanti progetti in collaborazione con associazioni o cooperative sociali e avviano, anche al termine del periodo SAI, ulteriori iniziative tese a rafforzare l'integrazione con particolare attenzione alla formazione, all'orientamento lavorativo, alla conoscenza della lingua, dei servizi pubblici e dei diritti e doveri fondamentali riconosciuti dalla nostra Costituzione;

Rilevato che i progetti per la realizzazione di strutture di accoglienza per migranti adulti in condizioni di vulnerabilità, in particolare quelli promossi dalla rete SAI (Sistema Accoglienza e Integrazione) con funzioni di accoglienza abitativa e accompagnamento sociale sono regolati da specifiche normative statali che richiedono precisi requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza;

Preso atto che, ad oggi, in Liguria l'autorizzazione per l'apertura delle strutture di seconda accoglienza per migranti adulti rappresentate da piccoli centri o singole unità abitative è sottoposta alla disciplina della legge regionale 9/17 e quindi alla verifica da parte di Alisa/ATS dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi come previsti nel succitato Manuale di autorizzazione;

Tenuto conto che la realizzazione di progetti di accoglienza diffusa gestiti da cooperative sociali o associazioni per garantire oltre alla mera assistenza anche l'integrazione sociale dei migranti adulti tramite percorsi personalizzati di inclusione attiva rappresenta il modello privilegiato dai comuni, dal momento che meglio di altri favorisce la convivenza e l'integrazione nel contesto locale nonché l'obiettivo finale dell'emancipazione dal bisogno di assistenza;

Considerato che l'obbligo di autorizzazione al funzionamento secondo le procedure del Manuale di autorizzazione non appare coerente con la natura, le finalità e il quadro normativo di riferimento di queste strutture di accoglienza, dal momento che le stesse non configurano servizi a rilevanza sanitaria o sociosanitaria ma svolgono prevalentemente funzioni di accoglienza abitativa e accompagnamento sociale, nell'ambito di sistemi nazionali e territoriali regolati da specifiche normative statali e comunque assoggettate a stringenti sistemi di controllo pubblico, sia in fase di affidamento che durante la gestione, attraverso capitolati, disciplinari, monitoraggi, verifiche e rendicontazioni;

Tenuto conto altresì che l'assoggettamento di piccole strutture di accoglienza alla procedura di autorizzazione di cui alla legge regionale 9/17 determina un aggravio procedurale e amministrativo non giustificato da esigenze di tutela sanitaria, con conseguenti criticità operative nella tempestiva attivazione dei posti, soprattutto in contesti emergenziali;

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE

A provvedere affinché venga modificato il Manuale di autorizzazione di cui alla legge regionale 9/2017 eliminando l'obbligo di preventiva autorizzazione al funzionamento per le strutture di accoglienza destinate ai migranti adulti rappresentate da piccole strutture o comunità familiari di accoglienza e integrazione, in quanto le stesse vanno più propriamente ricondotte nell'alveo dei servizi sociali a bassa complessità, privi di profili sanitari.


Simone D'Angelo


Armando Sanna


Roberto Arboscello


Carola Baruzzo


Enrico Ioculano


Davide Natale


Andrea Orlando


Katia Piccardo


Federico Romeo